

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (CE) n. 100/2008 della Commissione del 4 febbraio 2008	L 31	3	5.2.2008



REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, punti 1, 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.
- (2) Per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97, occorre stabilire condizioni e criteri dettagliati per la valutazione delle domande relative a licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. È pertanto opportuno definire i modelli a cui tali documenti devono attecnersi.
- (3) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e sui criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.
- (4) Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.
- (5) È necessario stabilire le condizioni e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione uniforme delle deroghe generali ai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
- (6) Occorre stabilire procedure per la marcatura degli esemplari di alcune specie, per facilitarne l'identificazione e garantire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 vengano rispettate.
- (7) È necessario adottare disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97.
- (8) Ai fini delle future modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo stato delle specie dal punto di vista biologico e commerciale, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.
- (9) In occasione della dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Santiago del Cile dal 3 al 15 novembre 2002, sono state adottate varie risoluzioni, riguardanti tra l'altro procedure semplificate per il rilascio di licenze e

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

▼B

certificati, un certificato speciale per favorire la circolazione di alcune categorie di esemplari che fanno parte di mostre itineranti, ulteriori deroghe sugli oggetti personali, prescrizioni aggiornate in materia di etichettatura dei contenitori di caviale e altre misure di natura ordinaria e tecnica, compresa la modifica dei codici utilizzati nelle licenze e nei certificati, nonché modifiche all'elenco delle opere di riferimento impiegate per determinare i nomi delle specie contenute nelle appendici della convenzione, altrettante risoluzioni di cui è necessario tenere conto.

- (10) Dato l'onere amministrativo derivante dalla disciplina dell'esportazione e dell'importazione di animali vivi appartenenti a privati nati e allevati in cattività e di animali detenuti per finalità personali, introdotti nella Comunità prima che fossero applicabili il regolamento (CE) n. 338/97, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ⁽¹⁾, o la legislazione nazionale di attuazione della convenzione, e tenuto conto del fatto che tali esportazioni e importazioni non ostacolano la tutela delle specie di fauna selvatica, occorre creare un apposito certificato a tal fine.
- (11) Occorre pertanto modificare sostanzialmente il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾. Considerata l'entità delle modifiche in questione e a fini di chiarezza, il regolamento summenzionato deve essere sostituito nella sua interezza.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:

▼M1

- 1) «data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente o, qualora tale data non sia conosciuta o non possa essere dimostrata, qualsiasi data successiva e dimostrabile in cui l'esemplare è stato posseduto per la prima volta da una persona;

▼B

- 2) «discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno

⁽¹⁾ GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2727/95 della Commissione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1.

▼B

dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione — F1);

- 3) «riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;
- 4) «ambiente controllato» è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;
- 5) «soggetto abitualmente residente nella Comunità» è un privato cittadino che abiti nella Comunità almeno 185 giorni ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive;
- 6) «mostra itinerante» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio o la collezione botanica itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;

▼M1

- 7) «certificato per operazioni commerciali specifiche» è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche;

▼B

- 8) il «certificato per esemplari specifici» è un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 48 diverso dal certificato per operazioni commerciali specifiche;

▼M1

- 9) «collezione di campioni» è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da esse derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione;
- 10) «esemplare pre-convenzione» è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della convenzione.

▼B

CAPO II

FORMULARI E DISPOSIZIONI TECNICHE

*Articolo 2***Formulari****▼M1**

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.

▼B

2. I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.
3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III.

▼B

4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell'allegato IV.

5. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni e autorizzazioni.

6. L'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 è conforme al modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 3***Specifiche tecniche dei formulari**

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m².

2. Il formato dei formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
- b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare della licenza/del certificato;
- c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
- d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente;
- e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.

4. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:

- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale;
- b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.

5. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:

- a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
- b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente;
- c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.

6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.

▼B

7. I formulari di cui all'articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

*Articolo 4***Compilazione dei formulari****▼M1**

1. I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici.

Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.

▼B

2. I formulari da 1 a 4 dell'allegato I, i formulari 1 e 2 dell'allegato II, i formulari 1 e 2 dell'allegato III e i formulari 1 e 2 dell'allegato V, i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, non devono contenere cancellature né correzioni, a meno che non siano stati autenticati mediante timbro e firma dell'organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono anch'essi essere autenticati mediante timbro e firma dell'ufficio doganale di introduzione.

*Articolo 5***Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti**

Le informazioni e i riferimenti contenuti nelle licenze, nei certificati e nelle domande per il rilascio di tali documenti sono presentati nel modo seguente:

- 1) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato VII;
- 2) la quantità e la massa netta sono indicate utilizzando le unità di misura riportate nell'allegato VII;
- 3) i taxa a cui appartengono gli esemplari sono indicati a livello di specie, ad esclusione dei casi in cui le specie sono differenziate a livello di sottospecie negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 o qualora la conferenza delle parti della convenzione abbia ritenuto sufficiente la differenziazione ad un livello tassonomico superiore;
- 4) i nomi scientifici dei taxa sono indicati utilizzando la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento standard di cui all'allegato VIII;
- 5) ove richiesto, lo scopo dell'operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici riportati al punto 1 dell'allegato IX;
- 6) l'origine degli esemplari è indicata utilizzando uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato IX, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.

▼B

Quando l'utilizzazione dei codici di cui al punto 6) è subordinata al rispetto dei criteri definiti nel regolamento (CE) n. 338/97 o nel presente regolamento, essi devono essere conformi a detti criteri.

▼M1*Articolo 5 bis***Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali**

Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 in conformità alle «note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» di cui all'allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei moduli di cui agli allegati I e III, nella casella 4 dei moduli di cui all'allegato II e nella casella 10 dei moduli di cui all'allegato V del presente regolamento può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.

In questi casi la casella riservata alla voce «annotazioni particolari» nella licenza o nel certificato deve riportare la dicitura «Importati legalmente in deroga alle disposizioni della CITES», specificando a quale deroga si fa riferimento.

▼B*Articolo 6***Allegati ai formulari**

1. Se a uno dei formulari di cui all'articolo 2 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell'allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato interessati; su ogni pagina dell'allegato figurano inoltre:

- a) numero della licenza o del certificato e data di rilascio;
- b) firma e timbro o sigillo dell'organo di gestione emittente.

2. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell'apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla «quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata» e, ove opportuno, al «numero di animali deceduti durante il trasporto» per ciascuna specie oggetto della spedizione.

3. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

4. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

*Articolo 7***Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi**

1. L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, punti 3), 4) e 5), nonché l'articolo 6 si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari da introdurre nella Comunità.

2. Qualora le licenze e i certificati di cui al paragrafo 1 riguardino esemplari di specie soggette a quote di esportazione stabilite volonta-

▼B

riamente o assegnate dalla conferenza delle parti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se specificano il numero complessivo di esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alla specie interessata.

3. Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione ed eventualmente il paese di ultima riesportazione, oltre al numero e alla data di rilascio del relativo certificato di riesportazione, o se l'omissione di tali informazioni è debitamente giustificata.

▼M1

4. Le licenze e i certificati rilasciati da paesi terzi con codice di origine «O» sono accettati esclusivamente se sono relativi a esemplari pre-convenzione conformi alla pertinente definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 10, e riportano la data di acquisizione degli esemplari o una dichiarazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti anteriormente a una data specifica.

▼B**CAPO III****RILASCIO, USO E VALIDITÀ DEI DOCUMENTI***Articolo 8***Rilascio e uso dei documenti**

1. I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni e delle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest'ultimo in particolare dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 4.

Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare.

2. I documenti sono utilizzati fatta salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione delle merci nella Comunità o all'esportazione o riesportazione delle merci dalla Comunità, nonché al rilascio dei documenti utilizzati per l'espletamento di tali formalità.

3. Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa.

Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi significativi nella trattazione delle domande.

▼M1*Articolo 9***Spedizione di esemplari**

Fatti salvi gli articoli 31, 38 e 44 *ter*, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.

▼ M1*Articolo 10***Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale e dei certificati di collezione di campioni****▼ B**

1. La validità delle licenze di importazione rilasciate a norma degli articoli 20 e 21 non può superare i dodici mesi. Le licenze non sono valide in assenza di un valido documento corrispondente emesso dal paese di esportazione o riesportazione.

▼ M1

Per il caviale della specie storione (*Acipenseriformes* spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a contingenti di esportazione e coperto da una licenza di esportazione, le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingente in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.

Per il caviale della specie storione (*Acipenseriformes* spp.) coperto da un certificato di riesportazione le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.

▼ B

2. La validità delle licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell'articolo 26 non può superare i sei mesi.

▼ M1

Per il caviale della specie storione (*Acipenseriformes* spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a quote di esportazione, le licenze di esportazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingente in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.

Per il caviale della specie storione (*Acipenseriformes* spp.) i certificati di riesportazione di cui al primo comma sono validi solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.

2 bis. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2, secondo comma, l'anno contingente è quello deciso dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.

▼ B

3. La validità dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale rilasciati, rispettivamente, a norma degli articoli 30 e 37 non può superare i tre anni.

▼ M1

3 bis. La validità dei certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 *bis* non può superare i sei mesi. La data di scadenza di un certificato di collezione di campioni non può essere successiva a quella del carnet ATA che lo correda.

4. Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 *bis* si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.

▼ B

5. I certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo o, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale.

▼M1

6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale o dei certificati di collezione di campioni scaduti, non utilizzati o non più validi.

▼B*Articolo 11***Validità delle licenze di importazione utilizzate e dei certificati di cui agli articoli 47, 48, 49, 60 e 63**

1. Le copie per il titolare di licenze di importazione già utilizzate non sono più valide nei seguenti casi:

- a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;
- b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
- c) distruzione degli esemplari ivi indicati;
- d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 3, 6 o 8 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.

2. I certificati di cui agli articoli 47, 48, 49 e 63 non sono più validi nei seguenti casi:

- a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;
- b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
- c) distruzione degli esemplari ivi indicati;
- d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 2 e 4 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto;

▼M1

e) når særlige vilkår angivet i rubrik 20 ikke længere er opfyldt.

▼B

3. I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono ad un'operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente.

L'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare può inoltre decidere, in consultazione con l'autorità scientifica competente, di rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se ritiene che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare.

▼M1

Un certificato per operazioni commerciali specifiche rilasciato allo scopo di consentire diverse operazioni è valido esclusivamente sul territorio dello Stato membro di rilascio. I certificati per operazioni commerciali specifiche destinati all'utilizzo in uno Stato membro diverso da quello di rilascio sono rilasciati soltanto per una operazione e la loro validità è limitata a tale operazione. Nella casella 20 deve essere indicato se il certificato è valido per una o più operazioni e lo o gli Stati membri sul cui territorio esso è valido.

▼B

4. I certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 60 perdono la loro validità qualora le indicazioni figuranti nella casella 1 non rispecchino più la situazione di fatto.

▼M1

5. I documenti che cessano di essere validi ai sensi del presente articolo sono immediatamente restituiti all'organo di gestione che li ha

▼M1

rilasciati il quale, se del caso, può rilasciare un certificato che tenga conto delle necessarie modifiche ai sensi dell'articolo 51.

▼B*Articolo 12***Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti**

1. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero — nel caso di una licenza o di un certificato di riesportazione — scaduto indicano nella casella «annotazioni particolari» il numero del documento sostituito e il motivo della sostituzione.
2. Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione emittente ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.

*Articolo 13***Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale**

1. Tenuto conto dell'articolo 8, paragrafo 3, le licenze di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono richiesti a tempo debito, in modo da consentire il rilascio prima dell'introduzione degli esemplari nella Comunità o prima della loro esportazione o riesportazione.
2. Non è consentita l'attribuzione degli esemplari a un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.

*Articolo 14***Validità dei documenti di paesi terzi**

In caso di introduzione di esemplari nella Comunità, i prescritti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi e utilizzati a tal fine prima dell'ultimo giorno di validità, e unicamente se utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio.

Tuttavia, i certificati di origine di esemplari di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli articoli 30 e 37 del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.

*Articolo 15***Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo**

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, e sempre che un importatore o un (ri)esportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A di detto regolamento, menzionati nell'articolo 4, para-

▼B

grafo 5, del medesimo, può, in via eccezionale, essere rilasciata a titolo retroattivo.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica quando il competente organo di gestione dello Stato membro, eventualmente previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato che le eventuali irregolarità non sono imputabili all'esportatore o riesportatore o all'importatore e che la (ri)esportazione/importazione degli esemplari interessati è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97, della convenzione e della normativa applicabile del paese terzo.

▼M1

Nel caso di esemplari importati o riesportati come effetti personali o oggetti domestici, ai quali si applicano le disposizioni di cui al capo XIV, o di animali vivi detenuti per finalità personali, legalmente acquisiti e detenuti per scopi personali e non commerciali, la deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche quando l'organo di gestione competente dello Stato membro, previa consultazione con le autorità competenti, ha accertato che è stato commesso un errore in buona fede, che non vi è stato un tentativo di frode e che l'importazione o la riesportazione degli esemplari di cui trattasi è conforme al regolamento (CE) n. 338/97, alla convenzione e alla pertinente legislazione di un paese terzo.

▼B

3. Nelle licenze di esportazione e nei certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 1 è chiaramente menzionato il rilascio a titolo retroattivo e ne sono indicati i motivi.

Nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e dei certificati di riesportazione tale indicazione è annotata nella casella 23.

▼M1

3 *bis* Nel caso di esemplari per i quali è rilasciata una licenza di importazione in conformità al paragrafo 2, secondo comma, le attività commerciali, quali definite all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, sono vietate per sei mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza e, nel corso di tale periodo, non sono ammesse deroghe per esemplari delle specie di cui all'allegato A, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

Nel caso delle licenze di importazione rilasciate conformemente al paragrafo 2, secondo comma per esemplari delle specie di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e per esemplari delle specie di cui all'allegato A, cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) dello stesso regolamento, la dicitura «in deroga agli articoli 8, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 338/97, le attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sono vietate per almeno sei mesi a decorrere dalla data di rilascio di dette licenze» viene riportata nella casella 23.

▼B

4. Il segretariato della convenzione è informato delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione rilasciati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

*Articolo 16***Esemplari in transito nella Comunità**

Gli articoli 14 e 15 del presente regolamento si applicano, per analogia, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 in transito attraverso la Comunità, a condizione che il transito sia per il resto conforme a detto regolamento.



Articolo 17

Rilascio di certificati fitosanitari

1. Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento,

- a) gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in vece di una licenza di esportazione;
- b) al posto delle licenze di esportazione vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da paesi terzi.

2. Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1 contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica.

Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B di detto regolamento, riprodotti artificialmente possono invece essere indicati come tali.

I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che «gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della convenzione CITES».

Articolo 18

Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici

1. In caso di commercio non avente alcun impatto o avente un impatto trascurabile sulla conservazione delle specie interessate, è consentito applicare, per i campioni biologici del tipo e della dimensione indicati nell'allegato XI, procedure semplificate con un sistema di licenze e certificati prestampati, quando detti campioni siano richiesti con urgenza per gli usi previsti da detto allegato e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che essi possono commercializzare in base a tali procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
- b) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
- c) gli Stati membri autorizzano le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche sul recto della licenza o del certificato ove l'organo di gestione dello Stato membro interessato abbia inserito nella casella 23 o in uno spazio equivalente, o ancora in un allegato della licenza o del certificato:
 - i) un elenco delle caselle che le persone o gli organismi registrati sono autorizzati a compilare per ogni spedizione;
 - ii) uno spazio per la firma della persona che ha compilato il documento.

Se l'elenco di cui alla lettera c), punto i), comporta nomi scientifici, l'organo di gestione inserisce l'inventario delle specie approvate sul recto della licenza o del certificato, oppure in un allegato.

2. Le persone e gli organismi possono essere registrati per specie determinate solo dopo che un'autorità scientifica competente abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2,

▼B

lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, che operazioni multiple aventi ad oggetto i campioni biologici di cui all'allegato XI del presente regolamento non presentano effetti dannosi per lo stato di conservazione delle specie in questione.

3. I contenitori utilizzati per la spedizione dei campioni biologici sono muniti di un'etichetta recante la dicitura «Muestras biológicas CITES» o «CITES Biological Samples» o ancora «Échantillons biologiques CITES» e il numero del documento CITES.

*Articolo 19***Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti**

1. In caso di esportazione o di riesportazione di esemplari morti delle specie elencate negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97, comprese eventuali parti o prodotti derivati, gli Stati membri possono predisporre procedure semplificate con un sistema di licenze di esportazione o certificati di riesportazione prestampati, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica competente deve dichiarare che le esportazioni o riesportazioni in questione non avranno alcun effetto negativo sulla conservazione delle specie interessate;
- b) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che tali persone e organismi possono commercializzare in base a procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
- c) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
- d) gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche nelle caselle 3, 5, 8 e 9 o 10 della licenza o del certificato a condizione che:
 - i) firmino la licenza o il certificato compilati nella casella 23;
 - ii) trasmettano immediatamente una copia della licenza o del certificato all'organo di gestione emittente;
 - iii) conservino un registro da presentare su richiesta all'organo di gestione competente, il quale contenga informazioni sugli esemplari venduti (nome della specie, tipo di esemplare, origine dell'esemplare, ecc.), le date di vendita e il nome e l'indirizzo delle persone alle quali sono stati venduti.

2. Diversamente, l'esportazione o la riesportazione di cui al paragrafo 1 sono conformi al disposto dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 338/97.

CAPO IV**LICENZE DI IMPORTAZIONE***Articolo 20***Domande**

1. Il richiedente di una licenza d'importazione compila, se del caso, le caselle 1, da 3 a 6 e da 8 a 23 del formulario di domanda, nonché le caselle 1, 3, 4, 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati

▼B

membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per essere in grado di decidere in merito al rilascio della licenza, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

4. Per le licenze di importazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f), il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.

▼M1*Articolo 20 bis***Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione**

Gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di caviale e carni di specie di storione (*Acipenseriformes* spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.

▼B*Articolo 21***Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97**

In caso di rilascio di una licenza di importazione per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la copia per il paese di esportazione o riesportazione può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione, ai fini del rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento, l'originale è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione, da parte del richiedente, della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione corrispondenti.

Se la copia per il paese di esportazione o riesportazione non è restituita al richiedente, a quest'ultimo è rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione sarà rilasciata, precisandone le condizioni.

*Articolo 22***Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore**

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del presente regolamento, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegna all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i documenti seguenti:

- 1) l'originale della licenza di importazione (formulario n. 1);
- 2) la «copia per il titolare» (formulario n. 2);

▼B

- 3) ove specificato nella licenza di importazione, l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.

Se del caso, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

*Articolo 23***Trattamento presso l'ufficio doganale**

L'ufficio doganale di cui all'articolo 22 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 27 dell'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e della «copia per il titolare» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

L'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.

CAPO V

NOTIFICHE DI IMPORTAZIONE*Articolo 24***Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore**

1. L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 13 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) e, salvo il disposto dell'articolo 25, consegna tali documenti, unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione, all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

2. In caso di notifiche di importazione riguardanti esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97, l'ufficio doganale può, se necessario, trattenere gli esemplari in questione in attesa della verifica della validità dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.

*Articolo 25***Trattamento presso l'ufficio doganale**

L'ufficio doganale di cui all'articolo 24 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 14 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

L'originale (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.



CAPO VI

LICENZE DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI RIESPORTAZIONE

Articolo 26

Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che l'organo stesso ritiene necessari per decidere in merito al rilascio della licenza o del certificato in base al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

4. Per le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 65, il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.

5. Quando a corredo della domanda di rilascio di un certificato di riesportazione viene presentata la «copia per il titolare» di una licenza di importazione, la «copia per l'importatore» di una notifica di importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi sono restituiti al richiedente soltanto previa modifica del numero delle specie per le quali il documento resta valido.

Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito in conformità dell'articolo 51.

6. L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.

7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.

8. Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui ai paragrafi 5 e 7, questi ultimi non devono essere necessariamente acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.

9. In mancanza dei documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 5 a 8, l'organo di gestione accerta, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità degli esemplari da esportare o riesportare.

10. Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti dei paragrafi da 3 a 9, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.

▼ **M1***Articolo 26 bis***Rigetto delle domande di licenze di esportazione**

Gli Stati membri respingono le domande di licenze di esportazione per il caviale e le carni di specie di storione (*Acipenseriformes* spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla conferenza delle parti alla convenzione.

▼ **B***Articolo 27***Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore**

L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato consegna l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1), la «copia per il titolare» (formulario n. 2) e la «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato indica eventualmente nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

*Articolo 28***Trattamento presso l'ufficio doganale**

L'ufficio doganale di cui all'articolo 27, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato.

La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'articolo 45.

*Articolo 29***Licenze prestampate per vivai**

Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A o B, licenze di esportazione prestampate.

Nella casella 23 di tali licenze di esportazione prestampate figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura:

«Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valida esclusivamente per i seguenti taxa:».

▼B

CAPO VII

CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE*Articolo 30***Rilascio**

1. Gli Stati membri possono rilasciare i certificati per mostra itinerante per esemplari legalmente acquisiti, facenti parte di una mostra itinerante, e che rispondano a uno dei criteri seguenti:
 - a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o essersi riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
 - b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Nel caso di animali vivi, il certificato per mostra itinerante si riferisce ad un unico esemplare.
3. Al certificato per mostra itinerante è allegato un foglio aggiuntivo, da utilizzare ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.
4. Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l'organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell'allegato III.

*Articolo 31***Uso**

Un certificato per mostra itinerante può essere utilizzato come:

- 1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
- 2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97;

▼M1

- 3) certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.

▼B*Articolo 32***Organo di gestione emittente**

1. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato nella Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro dal quale parte la mostra.
2. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.
3. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di un certificato per mostra itinerante partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.



Articolo 33

Requisiti applicabili agli esemplari

1. Un esemplare munito di certificato per mostra itinerante deve soddisfare i requisiti seguenti:

- a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;
- b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
- c) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66, nel caso di animali vivi, o deve essere altrimenti individuato in modo da consentire alle autorità di ciascuno Stato membro in cui viene introdotto di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato.

2. Nel caso di certificati per mostra itinerante rilasciati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 20 del certificato riporta la seguente dicitura:

«Il presente certificato è valido solo se accompagnato dall'originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo».

Articolo 34

Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 3 e da 9 a 18 del formulario di domanda (formulario n. 3), nonché le caselle 3 e da 9 a 18 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso indicato all'articolo 32, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 35

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e a una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, provvede a vistare la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

2. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato presenta

▼B

inoltre, a fini di verifica, l'originale del certificato e il foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo.

Dopo aver compilato entrambi i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata dei fogli aggiuntivi, a norma dell'articolo 45.

*Articolo 36***Sostituzione**

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati smarriti, trafugati o distrutti.

▼M1

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».

▼B

CAPO VIII

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE*Articolo 37***Rilascio**

1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, che rispondano a uno dei criteri seguenti:

- a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55;
- b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

2. Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare.

3. Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento.

*Articolo 38***Uso**

A condizione che l'esemplare cui si riferisce il certificato sia accompagnato dal suo proprietario, il certificato può essere utilizzato come:

- 1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
- 2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, con l'assenso del paese di destinazione.



Articolo 39

Organo di gestione emittente

1. Se l'esemplare è originario della Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello sul cui territorio si trova l'esemplare.

2. Se l'esemplare è introdotto dal territorio di un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un documento equivalente rilasciato dal paese terzo in questione.

3. Nella casella 23 del certificato di proprietà personale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura:

«Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che l'esemplare sia accompagnato dal suo proprietario. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.

L'esemplare al quale si riferisce il presente certificato non può essere venduto né altrimenti trasferito se non alle condizioni stabilite dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito all'organo di gestione emittente.

Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.

Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili alla detenzione o al possesso di animali vivi».

4. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di certificato di proprietà personale partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.

Articolo 40

Requisiti applicabili agli esemplari

1. Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti:

- a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale;
- b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
- c) l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall'articolo 43;
- d) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66.

2. Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo.

In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:

«Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».



Articolo 41

Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 6 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 6 a 22 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 42

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1. In caso di importazione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, il titolare del certificato consegna l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45, del presente regolamento.

2. Nel caso di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata del foglio aggiuntivo, a norma dell'articolo 45.

Articolo 43

Vendita di esemplari muniti di certificato

Il titolare di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento, che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, deve dapprima restituire il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiedere all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.

▼B*Articolo 44***Sostituzione**

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di proprietà personale smarriti, trafugati o distrutti.

▼M1

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».

CAPO VIII bis

CERTIFICATI DI COLLEZIONE DI CAMPIONI*Articolo 44 bis***Rilascio**

Gli Stati membri possono rilasciare certificati di collezione di campioni purché la collezione in questione sia coperta da un carnet ATA valido e comprenda esemplari, parti o prodotti derivati di specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97.

Ai fini del primo comma gli esemplari, le parti o i prodotti derivati di specie elencate nell'allegato A devono essere conformi al capo XIII del presente regolamento.

*Articolo 44 ter***Uso**

Se una collezione di campioni coperta dal pertinente certificato di collezione di campioni è corredata del relativo carnet ATA, un certificato rilasciato conformemente all'articolo 44 *bis* può essere usato come:

- 1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
- 2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, se il paese di destinazione riconosce e consente l'uso dei carnet ATA;
- 3) certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.

*Articolo 44 quater***Organo di gestione emittente**

1. Quando la collezione di campioni ha origine nella Comunità, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro nel quale ha origine la collezione di campioni.

2. Quando la collezione di campioni ha origine in un paese terzo, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.

▼ **M1***Articolo 44 quinquies***Requisiti**

1. Una collezione di campioni coperta dal relativo certificato deve essere reimportata nella Comunità prima della data di scadenza del certificato.
2. Gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato.
3. Un certificato di collezione di campioni non è trasferibile. Se gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni sono trafugati distrutti o smarriti, devono essere immediatamente informate l'autorità che ha rilasciato il certificato e l'autorità di gestione del paese in cui tale fatto si è verificato.
4. Un certificato di collezione di campioni deve indicare che il documento è per «altro: collezione di campioni» e deve riportare nella casella 23 il numero del carnet ATA di cui è corredato.

Nella casella 23 o in un allegato ad hoc al certificato deve essere riportata la seguente dicitura:

«Per collezione di campioni corredata del carnet ATA n.: xxx

Il certificato riguarda una collezione di campioni e non è valido se non è corredato di un carnet ATA valido. Il presente certificato non è trasferibile. Gli esemplari per i quali è stato rilasciato il presente certificato non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato. Il presente certificato può essere utilizzato per l'esportazione/riesportazione (indicare il paese di esportazione/riesportazione) via (indicare i paesi da visitare) a fini di presentazione e reimportazione in (indicare il paese di esportazione/riesportazione).»

5. Nel caso di certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 *quater*, paragrafo 2, non si applicano i paragrafi 1 e 4 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:

«Il certificato non è valido se non è corredato di un documento originale CITES rilasciato da un paese terzo conformemente alle disposizioni emanate dalla Conferenza delle Parti della convenzione.»

*Articolo 44 sexies***Domande**

1. Il richiedente di un certificato di collezione di campioni compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Le voci di cui alle caselle 1 e 3 devono essere identiche. L'elenco dei paesi visitati deve essere riportato nella casella 23.

Gli Stati membri, tuttavia, possono disporre che venga compilato un solo formulario di domanda.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 44 *quater*, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

▼M1

3. Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

*Articolo 44 septies***Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare**

1. Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 *quater*, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato (formulario n. 1) e una copia dello stesso, e, se del caso, la copia per il titolare (formulario n. 2) e la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3), come pure l'originale del carnet ATA in corso di validità all'ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

L'ufficio doganale, dopo avere esaminato il carnet ATA sulla base delle norme doganali di cui al regolamento (CE) n. 2454/93 e, se necessario, aver riportato il numero del carnet ATA sull'originale e sulla copia del certificato di collezione di campioni, restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, vista la copia del certificato di collezione di campioni e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

Tuttavia, al momento della prima esportazione dalla Comunità, l'ufficio doganale, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale del certificato di collezione di campioni (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al titolare o al suo rappresentante autorizzato e inoltra la copia per restituzione all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) a norma dell'articolo 45.

2. Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 *quater*, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.

*Articolo 44 octies***Sostituzione**

Soltanto l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di collezione di campioni smarriti, trafugati o distrutti.

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:

«Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure »Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».

▼B

CAPO IX

PROCEDURA DOGANALE*Articolo 45***Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale**

1. Gli uffici doganali trasmettono immediatamente ai competenti organi di gestione del proprio paese l'intera documentazione presentata loro a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

▼B

Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente i documenti rilasciati da altri Stati membri agli organi di gestione competenti unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'organo di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.

CAPO X

CERTIFICATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA B), E PARAGRAFI 3 E 4, DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, E DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97

*Articolo 46***Organo di gestione emittente**

I certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare, previa presentazione di una domanda in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento.

Articolo 47

Certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione)

I certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 precisano quale delle seguenti ipotesi ricorre per gli esemplari relativi:

- 1) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente nello Stato membro di origine;
- 2) gli esemplari abbandonati o fuggiti sono stati recuperati in osservanza della normativa vigente nello Stato membro in cui è avvenuto il recupero;
- 3) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;
- 4) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1° giugno 1997 in osservanza del regolamento (CEE) n. 3626/82;
- 5) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1° gennaio 1984 in osservanza delle disposizioni della convenzione;
- 6) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui al punto 3) o 4) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o diventassero applicabili in tale Stato membro.



Articolo 48

Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)

1. I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione di una delle seguenti circostanze:

- a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili;
- b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente sul suo territorio;
- c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da essi derivati;
- d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del regolamento (CE) n. 338/97.

2. L'organo di gestione competente di uno Stato membro può considerare accettabile una licenza di importazione quale un certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non sono applicabili uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

Articolo 49

Certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 (certificato per lo spostamento di esemplari vivi)

I certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A di detto regolamento dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.

Articolo 50

Domanda di rilascio dei certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97

1. Per i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda, nonché le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio di un certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

▼B

Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

*Articolo 51***Modifiche a licenze, notifiche e certificati**

1. Quando una spedizione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione o di un certificato è frazionata, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non corrispondono più alla situazione di fatto, l'organo di gestione può prendere uno dei provvedimenti seguenti:

- a) effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;
- b) rilasciare uno o più certificati corrispondenti, per le finalità indicate agli articoli 47 e 48.

Ai fini della lettera b), l'organo di gestione deve preventivamente accertare la validità del documento da sostituire, se del caso previa consultazione dell'organo di gestione di un altro Stato membro.

2. Quando vengono emessi certificati in sostituzione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione o della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, o ancora di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento è trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.

3. Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire le licenze, le notifiche o i certificati smarriti, trafugati o distrutti.

4. Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.

CAPO XI**ETICHETTE***Articolo 52***Uso delle etichette**

1. Le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, nonché di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici regolarmente registrati.

2. Ai ricercatori e agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1 l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione.

Tale numero di registrazione è formato da cinque caratteri, di cui i primi due sono costituiti dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e gli ultimi tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.

3. I ricercatori e gli istituti scientifici interessati compilano le caselle da 1 a 5 dell'etichetta e, restituendo l'apposita parte dell'etichetta, forniscono immediatamente all'organo di gestione presso il quale sono registrati tutti i dettagli relativi all'uso di ciascuna etichetta.



CAPO XII

**DEROGHE ALLE PROCEDURE DOGANALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 338/97**

Articolo 53

**Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di
introduzione**

1. Quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge a un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia onde essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, i controlli e la presentazione dei documenti di importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.

2. Ove una spedizione sia stata controllata presso un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, e venga successivamente inoltrata a un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, completata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento, oppure la presentazione della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, completata a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

CAPO XIII

**ESEMPLARI NATI E ALLEVATI IN CATTIVITÀ ED
ESEMPLARI RIPRODOTTI ARTIFICIALMENTE**

Articolo 54

Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività

Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

- 1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
 - a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata;
 - b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;
- 2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
- 3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini:

▼B

- a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
 - b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
 - c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva;
- 4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.

*Articolo 55***Determinazione dell'ascendenza**

Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.

*Articolo 56***Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente**

1. Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

- a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;
- b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;
- c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo;
- d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c).

Ai fini della lettera a), per condizioni controllate s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo.

2. Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del paragrafo 1.



CAPO XIV

OGGETTI PERSONALI O DOMESTICI

Articolo 57

Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici

1. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.

Tale deroga si applica unicamente a esemplari, compresi i trofei di caccia,

- a) facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo;
- b) facenti parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo alla Comunità;
- c) che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.

2. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, non si applica agli esemplari delle specie ivi elencate all'allegato A, qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza.

3. Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione.

Le autorità doganali inoltrano l'originale a norma dell'articolo 45 del presente regolamento e restituiscono la copia vistata al titolare.

4. Per la reintroduzione nella Comunità, da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione purché, a scelta:

- a) venga presentata la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
- b) venga presentata la copia del documento di (ri)esportazione di cui al paragrafo 3;
- c) venga fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.



5. In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:

- a) caviale delle specie di storione (*Acipenseriformes* spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori con-

▼M1

trassegnati individualmente conformemente all'articolo 66, paragrafo 6;

- b) «bastoni della pioggia» di *Cactaceae* spp. fino a un massimo di tre per persona;
- c) esemplari morti lavorati di *Crocodylia* spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;
- d) conchiglie *Strombus gigas* fino a un massimo di tre per persona;
- e) *Hippocampus* spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;
- f) conchiglie di *Tridacnidae* spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti.

▼B*Articolo 58***Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici**

1. La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.

Tale deroga si applica unicamente a esemplari che facciano parte:

- a) del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo;
- b) dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il suo luogo abituale di residenza dalla Comunità a un paese terzo.

2. In caso di esportazione, la deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per gli oggetti personali e domestici, non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B di detto regolamento.

3. Per la riesportazione, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione ove venga presentata:

- a) la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
- b) la copia di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del presente regolamento;
- c) la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.

▼M1

4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a f), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.



CAPO XV
ESENZIONI E DEROGHE

Articolo 59

Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento

1. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente di aver rispettato tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.
2. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48 del presente regolamento e che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente ai sensi degli articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento.
3. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono state soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.
4. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.
5. L'esenzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 60

Deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità:

- 1) l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa;
- 2) ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa.

Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato.



Articolo 61

Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto ivi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, in relazione all'acquisto, all'offerta di acquisto o all'acquisizione a fini commerciali di esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, nonché le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti sono concesse mediante il rilascio caso per caso di un certificato, non si applicano agli esemplari che rispondono a uno dei seguenti criteri:

- 1) gli esemplari sono muniti di uno dei certificati per esemplari specifici di cui all'articolo 48 del presente regolamento;
- 2) gli esemplari sono ammessi a beneficiare di una delle esenzioni generali di cui all'articolo 62 del presente regolamento.

Articolo 62

Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97

Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:

- 1) esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento;
- 2) esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;
- 3) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 63

Certificati prestampati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97

1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a tale scopo da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento, da presentare su richiesta all'organo di gestione competente.

Tali certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

«Certificato valido unicamente per i seguenti taxa: ...».

2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari morti, legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:

- a) tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione, contenente informazioni dettagliate sugli esemplari o sulle specie venduti, sulle cause della loro morte (se note), nonché sulle persone dalle quali sono stati acquistati e quelle cui sono stati venduti;

▼B

- b) presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione nella quale siano specificate le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.

CAPO XVI

MARCATURA*Articolo 64***Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità**

1. Le licenze di importazione per gli esemplari indicati qui di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono stati marcati individualmente in conformità dell'articolo 66, paragrafo 6:

- a) esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
- b) esemplari derivanti da un'attività di allevamento (*ranching*) approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
- c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti abbia approvato una quota di esportazione;
- d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso pari o superiore a 1 kg;
- e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene e altre parti di coccodrilli, grezze, conciate o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità, nonché pelli e fianchi interi, grezzi, conciatati o finiti riesportati nella Comunità;
- f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti a una mostra itinerante;
- g) tutti i contenitori di caviale *Acipenseriformes* spp. inclusi barattoli, vasi o scatole in cui il caviale sia direttamente imballato.

2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i contenitori di caviale specificati al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono marcati a norma dell'articolo 66, paragrafo 6, del presente regolamento, fatte salve le disposizioni supplementari di cui all'articolo 66, paragrafo 7.

*Articolo 65***Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione**

1. I certificati di riesportazione per gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), che non siano stati modificati in modo sostanziale, vengono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte.

2. I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, grezzi, conciatati o finiti, sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che le targhette o i contrassegni originali sono intatti o, se quelli originali sono rimossi o perduti, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione.

3. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione per tutti i contenitori di caviale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), ven-

▼B

gono rilasciati solo se ciascuna marcatura del contenitore è conforme all'articolo 66, paragrafo 6.

4. Le licenze di esportazione sono rilasciate per i vertebrati vivi delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.

*Articolo 66***Metodi di marcatura**

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Gli uccelli nati e allevati in cattività sono marcati nei modi previsti dal paragrafo 8 oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E).

3. I vertebrati vivi, esclusi gli uccelli nati e allevati in cattività, sono marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.

4. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato, all'atto del rilascio del certificato, che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono l'innocua applicazione di un metodo di marcatura.

In tal caso, l'organo di gestione rilascia un certificato per un'operazione commerciale specifica e lo indica nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.

Per questi esemplari non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.

5. Gli esemplari contrassegnati con un radiosegnalatore a microcircuito non conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) prima del 1° gennaio 2002, oppure con uno dei metodi di cui al paragrafo 3 prima del 1° giugno 1997, ovvero in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 6 prima della loro introduzione nella Comunità, si considerano marcati in conformità dei paragrafi 2 e 3.

▼M1

6. Gli esemplari di cui agli articoli 64 e 65 sono marcati in conformità al metodo approvato o raccomandato dalla Conferenza delle Parti della convenzione per gli esemplari interessati e, in particolare, i contenitori di caviale di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 64, paragrafo 2, nonché all'articolo 65, paragrafo 3, sono contrassegnati individualmente da etichette non riutilizzabili, da apporre su ciascun contenitore primario. Se il contenitore primario non è sigillato con un'etichetta non riutilizzabile, il caviale è confezionato in modo tale che sia possibile accertare visivamente qualsiasi eventuale apertura del contenitore.

▼M1

7. Sono autorizzati a lavorare e a confezionare o riconfezionare il caviale per l'esportazione, la riesportazione o il commercio intracomunitario solo gli impianti di lavorazione e di (ri)confezionamento riconosciuti dall'organo di gestione di uno Stato membro.

Gli impianti autorizzati di lavorazione e di (ri)confezionamento sono tenuti a riportare su opportuni registri i quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in situ o immagazzinati. Detti registri devono essere disponibili per poter essere controllati dall'organo di gestione nello Stato membro interessato.

L'organo di gestione attribuisce a ciascun impianto di lavorazione o di (ri)confezionamento un codice di registrazione distintivo.

L'elenco degli impianti autorizzati ai sensi del presente paragrafo e le modifiche ad esso apportate sono trasmessi al segretariato della convenzione e alla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo gli impianti di lavorazione comprendono gli impianti di acquacoltura per la produzione di caviale.

▼B

8. Gli uccelli nati e allevati in cattività e altri uccelli nati in ambiente controllato sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale.

Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata.

*Articolo 67***Metodi di marcatura non crudeli**

Qualora sul territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di una targhetta, un nastro, un anello o altro dispositivo, o ancora la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, tale operazione è eseguita tenendo nella dovuta considerazione il benessere e il comportamento naturale degli esemplari e la necessità di assicurare un trattamento non crudele.

*Articolo 68***Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura**

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura conformi all'articolo 66 approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.

CAPO XVII**RAPPORTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE***Articolo 69***Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni**

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità avvenute

▼B

sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 4 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C di detto regolamento, in forma computerizzata, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione.

I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte:

- a) una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;
- b) una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D del regolamento medesimo.

3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, i dati relativi alle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.

4. Per ciascun anno civile, i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicati alla Commissione, suddivisi per specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.

5. Le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a indicare:

- a) le persone e gli organismi registrati ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- b) gli istituti scientifici registrati ai sensi dell'articolo 60 del presente regolamento;
- c) gli allevatori autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento;
- d) gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento;
- e) l'utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento;

▼M1

f) casi in cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono stati rilasciati a titolo retroattivo a norma dell'articolo 15 del regolamento.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono presentate in formato elettronico e conformemente al formato richiesto per le relazioni biennali, pubblicato dal segretariato della convenzione e modificato dalla Commissione, entro il 15 giugno di ogni biennio e fanno riferimento al periodo di due anni che ha termine il 31 dicembre dell'anno precedente.

▼B*Articolo 70***Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97**

1. Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 previste all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo, con riferimento alle specie già iscritte e a quelle che potrebbero esservi iscritte, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni riguardanti gli aspetti seguenti:

- a) lo stato biologico e commerciale delle specie;
- b) gli usi cui sono destinati gli esemplari;
- c) i metodi di controllo degli esemplari in commercio.

2. Su ogni progetto di modifica degli allegati B o D del regolamento (CE) n. 338/97 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), ovvero paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, prima di sottoporlo al comitato, la Commissione consulta il gruppo di consulenti scientifici di cui all'articolo 17 del regolamento suddetto.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI**▼M1***Articolo 71***Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione a seguito dell'adozione di restrizioni****▼B**

1. Dal momento in cui viene decisa una restrizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 e fino alla data della sua revoca, gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di esemplari esportati dai paesi di origine interessati.

2. In deroga al paragrafo 1, una licenza di importazione può essere rilasciata altresì se la domanda di licenza di importazione è stata presentata prima dell'introduzione della restrizione e se l'organo di gestione competente dello Stato membro ha accertato l'esistenza di un contratto o di un ordine in forza del quale sia già stato eseguito il pagamento o gli esemplari siano già stati spediti.

3. La validità delle licenze di importazione rilasciate in forza del paragrafo 2 non può superare un mese.

4. Salvo espressa disposizione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli esemplari:

- a) nati e allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
- b) importati ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) o g), del regolamento (CE) n. 338/97;
- c) vivi o morti e facenti parte degli oggetti domestici di persone che si trasferiscono nella Comunità per stabilirvi la propria residenza.

*Articolo 72***Misure transitorie**

1. I certificati rilasciati a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3626/82 e dell'articolo 22 del regolamento (CEE)

▼B

n. 3418/83 della Commissione ⁽¹⁾ possono continuare a essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b), c) e d), e paragrafo 4, nonché dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e da d) a h), del regolamento (CE) n. 338/97.

2. Le deroghe ai divieti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 restano in vigore fino all'ultimo giorno di validità, ove specificato.

3. Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nella forma indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/2001 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 73***Notifica delle disposizioni di applicazione**

Gli Stati membri notificano alla Commissione e al segretariato della convenzione le disposizioni per l'esecuzione del presente regolamento, nonché tutti i provvedimenti e strumenti giuridici adottati per la sua effettiva applicazione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 74***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1808/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento e sono interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

*Articolo 75***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 344 del 7.12.1983, pag. 1.



ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA

ORIGINALE	1	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO ☐ IMPORTAZIONE ☐ ESPORTAZIONE ☐ RIESPORTAZIONE ☐ ALTRO:		N. 2. Ultimo giorno di validità:					
		3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione							
			4. Paese di (ri)esportazione							
			5. Paese di importazione							
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	7. Autorità emittente							
1		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità						
			11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine	14. Scopo				
			15. Paese di origine							
			16. N. licenza		17. Data di rilascio					
			18. Paese di ultima riesportazione							
			19. N. di certificato		20. Data di rilascio					
		21. Nome scientifico della specie								
		22. Nome comune della specie								
		23. Annotazioni particolari								
		La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)								
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: ☐ è stata consegnata all'autorità emittente ☐ deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione	25. La ☐ importazione ☐ esportazione ☐ riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale : Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:							
		26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:	Luogo e data del rilascio:							
		27. Riservato all'ufficio doganale								
		Documento doganale Tipo: Numero: Data:								
		<table border="1"> <tr> <td>Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td>Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto						
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto									

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].
- 9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)

D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

▼B

- A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
 - O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:
- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale
 - Q Circhi e mostre itineranti
 - S Scientifico
 - T Commerciale
 - Z Zoo
- 15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼B

dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.



COMUNITÀ EUROPEA

COPIA per il titolare	2	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO ☐ IMPORTAZIONE ☐ ESPORTAZIONE ☐ RIESPORTAZIONE ☐ ALTRO:		N.				
		3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione						
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	7. Autorità emittente						
	2	8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità					
		11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine	14. Scopo				
		15. Paese di origine							
		16. N. licenza		17. Data di rilascio					
		18. Paese di ultima riesportazione							
		19. N. di certificato		20. Data di rilascio					
	21. Nome scientifico della specie								
	22. Nome comune della specie								
	23. Annotazioni particolari								
	La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)								
	24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: ☐ è stata consegnata all'autorità emittente ☐ deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione		25. La ☐ importazione ☐ esportazione ☐ riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale : Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:						
	26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:		Luogo e data del rilascio:						
	27. Riservato all'ufficio doganale								
	<table border="1"> <tr> <td>Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td>Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto			Documento doganale Tipo: Numero: Data:		
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].
- 9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

▼B

- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
 - O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:
- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale
 - Q Circhi e mostre itineranti
 - S Scientifico
 - T Commerciale
 - Z Zoo
- 15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di esportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



COMUNITÀ EUROPEA

3 COPIA da restituire dagli uffici doganali alle autorità emittenti (*)	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO ☐ IMPORTAZIONE ☐ ESPORTAZIONE ☐ RIESPORTAZIONE ☐ ALTRO:		N. 2. Ultimo giorno di validità:				
	3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione						
	6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	4. Paese di (ri)esportazione 5. Paese di importazione 7. Autorità emittente						
3	8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità					
		11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine				
		14. Scopo						
		15. Paese di origine						
		16. N. licenza	17. Data di rilascio					
		18. Paese di ultima riesportazione						
		19. N. di certificato	20. Data di rilascio					
	21. Nome scientifico della specie							
	22. Nome comune della specie							
	23. Annotazioni particolari							
	La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)							
	24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: ☐ è stata consegnata all'autorità di rilascio ☐ deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione	25. La ☐ importazione ☐ esportazione ☐ riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale : Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:						
	26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:	Firma e timbro ufficiale:						
	27. Riservato all'ufficio doganale	Documento doganale Tipo: Numero: Data:						
	<table border="1"> <tr> <td>Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td>Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto					
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto							

(*) Nel caso di una licenza di importazione di esemplari appartenenti a specie iscritte nell'appendice I della CITES, la presente copia può essere restituita al richiedente a fini della presentazione all'organo di gestione del paese di (ri)esportazione

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].
- 9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

▼B

- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
 - O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:
- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale
 - Q Circhi e mostre itineranti
 - S Scientifico
 - T Commerciale
 - Z Zoo
- 15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



COMUNITÀ EUROPEA

COPIA per l'autorità emittente	4	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO ☐ IMPORTAZIONE ☐ ESPORTAZIONE ☐ RIESPORTAZIONE ☐ ALTRO:		N. 2. Ultimo giorno di validità:				
		3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione						
		4. Paese di (ri)esportazione							
			5. Paese di importazione						
	4	6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	7. Autorità emittente						
		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)		10. Quantità				
			11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine	14. Scopo			
			15. Paese di origine						
			16. N. licenza		17. Data di rilascio				
			18. Paese di ultima riesportazione						
			19. N. di certificato		20. Data di rilascio				
		21. Nome scientifico della specie							
		22. Nome comune della specie							
		23. Annotazioni particolari							
		La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)							
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: ☐ è stata consegnata all'autorità di rilascio ☐ deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione 	25. La ☐ importazione ☐ esportazione ☐ riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale : Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:						
		26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:							
		27. Riservato all'ufficio doganale	Firma e timbro ufficiale: Documento doganale Tipo: Numero: Data:						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto					
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								

5	1. Esportatore/Riesportatore		LICENZA/CERTIFICATO ☐ IMPORTAZIONE ☐ ESPORTAZIONE ☐ RIESPORTAZIONE ☐ ALTRO:	
	3. Importatore		Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione	
	6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A		4. Paese di (ri)esportazione	
	7. Autorità emittente		5. Paese di importazione	
	8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)		9. Massa netta (kg)	
5	21. Nome scientifico della specie		10. Quantità	
	22. Nome comune della specie		11. Appendice CITES	
	23. Richiedo con la presente la licenza/il certificato di cui sopra		12. Allegato CE	
	Osservazioni (ad esempio scopo dell'introduzione, dettagli relativi all'alloggio degli esemplari vivi, ecc.)		13. Origine	
	Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere.		14. Scopo	
	Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di licenza/certificato relativa agli esemplari sopra indicati		15. Paese di origine	
	Firma		16. N. licenza	
	Nome del richiedente		17. Data di rilascio	
	Luogo e data		18. Paese di ultima riesportazione	
	Gli animali vivi devono essere trasportati in conformità delle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dalla IATA (Associazione internazionale dei trasporti aerei).		19. N. di certificato	
20. Data di rilascio		20. Data di rilascio		

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. Non rileva.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].
- 9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
 - O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:
 - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼B

N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale

P Personale

Q Circhi e mostre itineranti

S Scientifico

T Commerciale

Z Zoo

- 15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.



ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA		NOTIFICA DI IMPORTAZIONE		
1	1. Importatore	Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio		
	2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione		
	4. Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione		
	A	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
1	B	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
C		6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
D		6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
E		6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
F		6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
13. Per gli esemplari di cui sopra appartenenti alla specie di cui all'appendice III CITES, accludo i documenti prescritti del paese esportatore o riesportatore		14. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera		
Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato				

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività, oppure sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione dev'essere il più possibile precisa.
9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nella Comunità l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di esportazione o riesportazione.
14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la «copia per l'importatore» (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.



COMUNITÀ EUROPEA

COPIA per l'importatore	2	1. Importatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE	
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	
		2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione	
		4. Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione	
	A	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
	B	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
	C	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
D	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie	12. Allegato CE	
E	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie	12. Allegato CE	
F	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie	12. Allegato CE	
	13. Per gli esemplari di cui sopra appartenenti alla specie di cui all'appendice III CITES, accludo i documenti prescritti del paese esportatore o riesportatore	14. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera		
	Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato			

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività, oppure sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione dev'essere il più possibile precisa.
9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nella Comunità l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di esportazione o riesportazione.
14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la «copia per l'importatore» (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.



ALLEGATO III

 COMUNITÀ EUROPEA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE	
		Originale	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione) Firma del proprietario		1. Certificato n.	2. Valido fino al
4. Organo di gestione emittente			
5. Annotazioni particolari: a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale. b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente. c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo. d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi. Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto avviene in conformità delle linee guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.			
6. Paese di importazione Vari	7. Scopo dell'operazione Q	8. Timbro di sicurezza n.	
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie	10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)	11. Quantità	
12. Appendice CITES	13. Allegato CE	14. Origine	
15. Paese di origine	16. N. e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro della Comunità)
19. Il presente certificato è rilasciato da: Luogo _____ Data _____ Firma e timbro ufficiale _____			
20. Altre condizioni			
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)			



Istruzioni e spiegazioni

1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall'organo di gestione emittente.
2. Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.
3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
4. La denominazione, l'indirizzo e il paese dell'organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario.
5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l'esposizione dell'esemplare al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all'esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l'omissione di determinate informazioni.
6. Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell'ambito della propria legislazione nazionale.
7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.
8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].
10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali, ecc.) idonei a consentire alle autorità del paese in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II, o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Indicare l'allegato (A, B o C) del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo ove siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione, nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati.

C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.

▼B

- F Animali nati in cattività ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata).
- O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).

- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario di tutti i dati relativi all'esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l'eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.
20. Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall'organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.
21. Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.

Nonostante quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all'organo di gestione emittente.

Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l'originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale del presente certificato (formulario n. 1), l'originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntivi al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro all'organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 865/2006.



 COMUNITÀ EUROPEA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE	
		Copia per l'organo di gestione emittente	
		1. Certificato n.	2. Valido fino al
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione) _____ Firma del proprietario		4. Organo di gestione emittente _____	
5. Annotazioni particolari: a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale. b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente. c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo. d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi. Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto avviene effettuato in conformità delle linee guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.			
6. Paese di importazione Vari		7. Scopo dell'operazione Q	
8. Timbro di sicurezza n.			
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie		10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)	
11. Quantità			
12. Appendice CITES		13. Allegato CE	
14. Origine			
15. Paese di origine	16. Numero e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro della Comunità)
19. Il presente certificato è rilasciato da: _____ Luogo Data Firma e timbro ufficiale			
20. Altre condizioni			
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)			



 COMUNITÀ EUROPEA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE	
		DOMANDA	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione) _____ Firma del proprietario		4. Organo di gestione emittente _____	
6. Paese di importazione Vari	7. Scopo dell'operazione Q		8. Timbro di sicurezza n. _____
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie _____	10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso) _____		11. Quantità _____
12. Appendice CITES _____	13. Allegato CE _____		14. Origine _____
15. Paese di origine _____	16. Numero e data della licenza _____	17. Numero di registrazione della mostra _____	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro della Comunità) _____
19. Richiedo con la presente il certificato di cui sopra Osservazioni Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di certificato relativa agli esemplari sopra indicati _____ Firma _____ Nome del richiedente _____ Luogo e data			
Gli animali vivi devono essere trasportati in conformità delle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dalla IATA (Associazione internazionale dei trasporti aerei).			



Istruzioni e spiegazioni

3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario, il certificato non è valido.
8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].
10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali, ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponde all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II, o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
13. Indicare l'allegato (A, B o C) del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati.
 - C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.
 - F Animali nati in cattività ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata).
 - O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).
- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati a partire da un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto lo Stato membro di origine.
17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

▼B

19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

▼ B

ALLEGATO IV

 COMUNITÀ EUROPEA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE	CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE FOGLIO AGGIUNTIVO
	Pagina _____ di _____
1. Certificato originale n.	4. Autorità emittente
8. Timbro di sicurezza n.	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)	
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale



ALLEGATO V

COMUNITÀ EUROPEA

ORIGINALE	1	1. Titolare	CERTIFICATO <i>Valido solo sul territorio della Comunità europea</i>		N.
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio		
		2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi delle specie di cui all'allegato A	3. Autorità emittente		
		4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)	6. Quantità	
			7. Appendice CITES	8. Allegato CE	9. Origine
			10. Paese di origine		
	1		11. N. licenza		12. Data di rilascio
		16. Nome scientifico delle specie		13. Stato membro di importazione	
		17. Nome comune delle specie		14. Numero di documento	15. Data di rilascio
		18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: ☐ sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato ☐ sono esemplari abbandonati o fuggiti raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato ☐ sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 3626/82 ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES ☐ sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili ☐ sono destinati ad essere usati per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi			
		19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: ☐ confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione ☐ esentare gli esemplari elencati nell'allegato A dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 ☐ autorizzare lo spostamento nella Comunità di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato			
		20. Annotazioni particolari ☐ Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1 [rilasciato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 865/2006]			
		Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione Luogo e data Firma e timbro			

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
2. Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall'ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato.

Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).
4. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].
- 5/6. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie era iscritta alla data del rilascio del certificato.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie era iscritta alla data del rilascio del certificato.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
 - O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 10-12. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



B

COMUNITÀ EUROPEA

COPIA per l'autorità emittente	2	1. Titolare	CERTIFICATO <i>Valido solo sul territorio della Comunità europea</i>		N.	
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio			
	2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi delle specie di cui all'allegato A		3. Autorità emittente			
	4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)		5. Massa netta (kg)		6. Quantità	
			7. Appendice CITES	8. Allegato CE	9. Origine	
			10. Paese di origine			
			11. N. licenza		12. Data di rilascio	
	2	16. Nome scientifico delle specie		13. Stato membro di importazione		
	17. Nome comune delle specie		14. Numero di documento		15. Data di rilascio	
	18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: ☐ sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato ☐ sono esemplari abbandonati o fuggiti raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato ☐ sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 3626/82 ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES ☐ sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili ☐ sono destinati ad essere usati per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi					
19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: ☐ confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione ☐ esentare gli esemplari elencati nell'allegato A dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 ☐ autorizzare lo spostamento nella Comunità di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato						
20. Annotazioni particolari ☐ Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1 [rilasciato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 865/2006]						
Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione Luogo e data Firma e timbro						



COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA	3	1. Titolare	CERTIFICATO <i>Valido solo sul territorio della Comunità europea</i>		N.
		2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	3. Autorità emittente		
		4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)	6. Quantità	
			7. Appendice CITES	8. Allegato CE	9. Origine
			10. Paese di origine		
	3		11. N. licenza		12. Data di rilascio
		16. Nome scientifico delle specie		13. Stato membro di importazione	
		17. Nome comune delle specie		14. Numero di documento	15. Data di rilascio
		18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: ☐ sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato ☐ sono esemplari abbandonati o fuggiti raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato ☐ sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 3626/82 ☐ sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES ☐ sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili ☐ sono destinati ad essere usati per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi			
		19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: ☐ confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione ☐ esentare gli esemplari elencati nell'allegato A dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 ☐ autorizzare lo spostamento nella Comunità di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato			
		20. Annotazioni particolari		Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di licenza/certificato relativa agli esemplari sopra indicati	
		Nome del richiedente		Firma	Luogo e data

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
4. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].
- 5/6. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie era iscritta alla data della domanda.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie era iscritta alla data della domanda.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
 - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
 - O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 10-12. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
18. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼ B

ALLEGATO VI



**Convenzione sul commercio internazionale di
flora e di fauna selvatiche minacciate di
estinzione**

Articolo VII, paragrafo 6

MATERIALE SCIENTIFICO

1. Contenuto:

2. Mittente (nome e indirizzo completi):

3. Numero di registrazione:

4. Destinatario (nome e indirizzo completi):

5. Numero di registrazione:

Etichetta n.:

Parte da restituire all'organo di gestione subito dopo la compilazione

Numero di registrazione
del mittente

Numero di registrazione
del destinatario

Contenuto:

Etichetta n.:



ALLEGATO VII

Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, lettere a) e b), per la descrizione degli esemplari

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
Corteccia	BAR	kg		Corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavorata)
Corpo	BOD	n.	kg	Corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsamati, ecc.
Ossa	BON	kg	n.	Ossa, comprese le mascelle
Calipee	CAL	kg		Calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle zuppe)
Carapace	CAP	n.	kg	Corazze intere grezze o non lavorate della specie <i>Testudinata</i>
Scultura	CAR	kg	m ³	Sculture (anche in legno, compresi prodotti finiti in legno come mobili, strumenti musicali e prodotti artigianali). NB: per alcune specie è possibile scolpire più di un tipo di prodotto (ad es. corna e ossa); pertanto se necessario la descrizione deve indicare il tipo di prodotto (ad es. sculture in corno)
Caviale	CAV	kg		Uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di <i>Acipenseriformes</i> ; anche note come «uova di storione»
Trucioli	CHP	Kg		Trucioli di legno, soprattutto di <i>Aquilaria malaccensis</i> e <i>Pterocarpus santalinus</i>
Artiglio	CLA	n.	kg	Artigli, ad es. di <i>Felidae</i> , <i>Ursidae</i> o <i>Crocodylia</i> (NB: gli artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli)
Tessuto	CLO	m ²	kg	Tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice «HAI».
Corallo (grezzo)	COR	kg	n.	Corallo morto e pietrificato. NB: il commercio va registrato per numero di pezzi solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua
Coltura	CUL	n. di provette, ecc.		Colture di piante riprodotte artificialmente

▼B

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
Derivati	DER	kg/l		Derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella)
Pianta secca	DPL	n.		Piante secche — ad es. esemplari da erbario
Orecchio	EAR	n.		Orecchie, di solito di elefante
Uovo	EGG	n.	kg	Uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale»)
Uovo (vivo)	EGL	n.	kg	Uova vive, di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati
Uovo (guscio)	SHE	g/kg		Gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle uova intere
Estratto	EXT	kg	L	Estratto, di solito estratti vegetali
Penna	FEA	kg/n. di ali	n.	Penne — nel caso di oggetti (ad es. quadri) fatti di penne, indicare il numero di oggetti
Fibra	FIB	kg	m	Fibre — ad es. fibra di piante, ma anche cordatura delle racchette da tennis
Pinna	FIN	kg		Pinne o parti di pinne fresche, congelate o essiccate
Novellame	FIG	kg	n.	Novellame di uno o due anni per acquariofilia, per incubatrici o per operazioni di rilascio
Fiore	FLO	kg		Fiori
Vaso da fiori	FPT	n.		Vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di ciatacee (NB: le piante vive commerciate nei cosiddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e non come vasi da fiori)
Zampe di rana	LEG	kg		Zampe di rana
Frutta	FRU	kg		Frutta
Zampa	FOO	n.		Zampe — ad es. elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, coccodrillo, ecc.
Bile	GAL	kg		Bile
Cistifellea	GAB	n.	kg	Cistifellea
Articolo di abbigliamento	GAR	n.		Articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le calzature
Genitali	GEN	kg	n.	Peni asportati ed essiccati
Talea innestata	GRS	n.		Talea innestata (senza gli innesti)

▼B

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
Pelo	HAI	kg	g	Pelo — compresi tutti i peli di animali, ad es. di elefante, yak, vigogna, guanaco
Corna	HOR	n.	kg	Corna, comprese le corna a palchi
Lavori in cuoio (piccoli)	LPS	n.		Piccoli manufatti di pelletteria, come cinghie, cinture, braccialetti, selle di bicicletta, portassegni, portacarte (anche di credito), orecchini, borsette, portachiavi, libretti per appunti, borsette, calzature, sacchetti per tabacco, portafoglio, cinturini
Lavori in cuoio (grandi)	LPL	n.		Grandi lavori in cuoio — ad es. portadocumenti, mobili, valigie, bauli da viaggio
Esemplare vivo	LIV	n.		Animali e piante vivi. Gli esemplari di corallo vivo trasportati in acqua vanno registrati soltanto per numero di pezzi
Foglia	LVS	n.	kg	Foglie
Tronchi	LOG	m ³		Tutto il legno grezzo, privato o no della corteccia e dell'alburno, o squadrato, destinato ad essere trasformato in particolare in legno segato, pasta di legno o fogli di compensato. NB: il commercio di tronchi di legno per usi speciali commerciati in peso (ad es. <i>Lignum vitae</i> , <i>Guaiaacum</i> spp.) va registrato in kg
Carne	MEA	kg		Carne, compresa di pesci se non interi (cfr. «corpo»)
Medicina	MED	kg/l		Medicina
Muschio	MUS	g		Muschio
Olio	OIL	kg	l	Olio — ad es. di tartaruga, foca, balena, pesce, piante varie
Osso (pezzi)	BOP	kg		Pezzi di osso non lavorati
Corna (pezzi)	HOP	kg		Pezzi di corna non lavorati, compresi i cascami
Avorio (pezzi)	IVP	kg		Pezzi di avorio non lavorati, compresi i cascami
Pelle lisciata	PLA	m ²		Pellicce, compresi i tappeti se fatti con diverse pelli
Polvere	POW	kg		Polvere
Radice	ROO	n.	kg	Radici, bulbi, corni o tuberi
Legno segato	SAW	m ³		Legno semplicemente segato per la lunghezza o prodotto mediante un processo di scalpellatura; supera di

▼B

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
				norma i 6 mm di spessore. NB: il commercio di legno segato prodotto a partire da legno per usi speciali commerciato in peso (ad es. <i>Lignum vitae</i> , <i>Guaiaacum</i> spp.) va registrato in kg
Scaglia	SCA	kg		Scaglia — ad es. di tartaruga, altri rettili, pesci, pangolini
Seme	SEE	kg		Semi
Guscio	SHE	n.	kg	Guscio di molluschi grezzi o non lavorati
Fianchi	SID	n.		Parti o fianchi di pelli; non comprende le «Tinga frames» di coccodrillo (cfr. «pelle»)
Scheletro	SKE	n.		Scheletri sostanzialmente interi
Pelle	SKI	n.		Pelli gregge o conciate (comprese le «Tinga frames» di coccodrillo) sostanzialmente intere
Pelle (pezzi)	SKP	n.		Pezzi di pelle, compresi cascami, grezzi o conciat
Cranio	SKU	n.		Crani
Zuppa	SOU	kg	l	Zuppa — ad es. di tartaruga
Esemplare (scientifico)	SPE	kg/l/ml		Esemplari scientifici: comprende sangue, tessuti (ad es. reni, milza), preparati istologici, ecc.
Fusto o stelo	STE	n.	kg	Steli o fusti di piante
Vescica natatoria	SWI	kg		Organo idrostatico, comprese colla di pesce/colla di storione
Coda	TAI	n.	kg	Code — ad es. di caimano (per il cuoio) o di volpe (per la decorazione di vestiti, colletti, boa, ecc.)
Dente	TEE	n.	kg	Denti — ad es. di balena, leone, ippopotamo, coccodrillo, ecc.
Legno	TIM	m ³	kg	Legno grezzo ad eccezione di tronchi segati e di legno segato
Trofeo	TRO	n.		Trofeo — tutte le parti costituenti trofeo provenienti da un unico animale se esportate insieme: ad es. corna (due), cranio, collare, groppa, coda e zampe (cioè dieci esemplari) costituiscono un trofeo. Tuttavia, se ad esempio il cranio e le corna sono gli unici esemplari di un animale che vengono esportati, questi oggetti, considerati nell'insieme, devono essere re-

▼B

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
				gistrati come un unico trofeo. Altrimenti gli oggetti devono essere registrati separatamente. Il corpo imbalsamato intero è registrato sotto BOD. La pelle da sola è registrata sotto SKI
Zanna	TUS	n.	kg	Zanne sostanzialmente intere, lavorate o no, comprese le zanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo, ma non altre zanne
Piallaccio — sfogliato — tranciato	VEN	m ³ , m ²	kg	Strati sottili o fogli di legno di spessore uniforme, di norma pari o inferiore a 6 mm, generalmente sfogliati o tranciati, usati per produrre compensato, per impiallacciare mobili, recipienti, ecc.
Cera	WAX	kg		Cera, compresa l'ambra grigia
Intero	WHO	kg	n.	Animale o pianta interi (morti o vivi)

Legenda delle unità di misura (possono essere utilizzate unità di misura non metriche equivalenti)

g = grammi

kg = chilogrammi

l = litri

cm³ = centimetri cubi

ml = millilitri

m = metri

m² = metri quadrati

n. = numero di esemplari

▼ **M1***ALLEGATO VIII***Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4**

FAUNA

a) *Mammalia*

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [Per tutti i mammiferi, ad esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (di preferenza rispetto ai nomi delle forme domestiche): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, *Ovis orientalis ophion* e ad eccezione delle specie di seguito indicate]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [Per *Loxodonta africana* e *Ovis vignei*]

b) *Aves*

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [Per la nomenclatura dell'ordine e delle famiglie di uccelli]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Terza edizione rivista e ampliata. 1039 pp., Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003), http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.nl/en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES website) [Per tutte le specie di uccelli — eccetto che per i taxa di seguito indicati]

Collar, N. J. 1997. Family *Psittacidae* (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [Per *Psittacus intermedia* e *Trichoglossus haematodus*]

c) *Reptilia*

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus *Calumma* from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the *Calumma* Furcifer group (*Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae*). Herpetological Journal 11: 53-68. [Per *Calumma vatosoa* & *Calumma vencesi*]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Per *Tupinambis*]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der *Calumma gastrotaenia* — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [Per *Calumma glawi*]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family *Varanidae*). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [Per *Varanidae*]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of *Cordylus* (*Cordylidae, Reptilia*) preparato per il comitato CITES per la nomenclatura (Documento NC2006 Doc. 8, disponibile sul sito web della CITES). [Per *Cordylus*]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [Per *Cyclura lewisi*]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Per *Tupinambis*]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of *Tupinambis* (*Squamata: Teiidae*) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [Per *Tupinambis cerradensis*]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Per *Eunectes beniensis*]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (disponibile sul sito web della CITES) [Per Testudines per i nomi della specie e della famiglia — ad eccezione dei generi *Mauremys iversoni*, *Mauremys prit-*

▼M1

chardi, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni*, *Sacalia pseudocellata*, per i quali si continuano ad utilizzare tali nomi]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung *Phelsuma*: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [Per il genere *Phelsuma*]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the *Morelia amethystina complex* (Serpentes: *Boidae*) with the description of three new species. *Herpetological Monographs* 14: 139-185. [Per *Morelia clastolepis*, *Morelia nauta* & *Morelia tracyae*, ed elevazione al livello di specie di *Morelia kinghorni*]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia* 1999(2): 376-381. [Per *Tropidophis celiae*]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus *Tropidophis* (*Tropidophiidae*) from central Cuba. *Journal of Herpetology* 33: 436-441. [Per *Tropidophis spiritus*]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus *Tropidophis* (*Tropidophiidae*) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology* 35: 615-617. [Per *Tropidophis morenoi*]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. *Journal of Herpetology* 36: 157-161. [Per *Tropidophis hendersoni*]

Hollingsworth, B. D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), *Iguanas: Biology and Conservation*. Berkeley (University of California Press). [Per *Iguanidae*]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the *Varanus prasinus* species group from Waigeo, West Irian (*Squamata: Sauria: Varanidae*). *Salamandra* 39(2): 65-74. [Per *Varanus boehmei*]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: *Furcifer nicosiai* sp. nov. (*Reptilia, Chamaeleonidae*). *Doriana* 7(311): 1-14. [Per *Furcifer nicosiai*]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, 73: 113-129. [Per *Python breitensteini* & *Python brongersmai*]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. *Chamaeleonidae*. *Das Tierreich* 112: 85 pp. [for *Bradypodion*, *Brookesia*, *Calumma*, *Chamaeleo* & *Furcifer* — ad esclusione del riconoscimento di *Calumma andringitaensis*, *C. guillaumeti*, *C. hillebrandi* & *C. marojejensis* come specie valide]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of *Tupinambis* Daudin, 1802 (*Squamata, Teiidae*) from central Brazil. *Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool.* 382: 1-10. [Per *Tupinambis quadrilineatus*]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. *Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro* 60(4): 295-302. [Per *Tupinambis palustris*]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for *Crocodylus lacertinus auctorum* (nec Daudin, 1802) (*Squamata: Teiidae*). *Journal of Herpetology* 35: 353-357. [Per *Crocodylus amazonicus*]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [Per *Loxocemidae*, *Pythonidae*, *Boidae*, *Bolyeriidae*, *Tropidophiidae* & *Viperidae* — ad eccezione dei generi *Acrantophis*, *Sanzinia*, *Calabaria* & *Lichanura* per i quali si continuano ad utilizzare tali nomi e del riconoscimento di *Epicrates maurus* come specie valida]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, *Phelsuma* Gray (*Reptilia: Squamata: Gekkonidae*), from the Reserve Naturelle Intégrale d'Andohahelo, south Madagascar. *Copeia* 2000: 763-770. [Per *Phelsuma malamakibo*]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. *Herpetology*. [Per la delimitazione delle famiglie nell'ambito dei *Sauria*]

▼ **M1**

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: *Phelsuma hielscheri* sp. n. (*Reptilia: Sauria: Gekkonidae*). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [Per *Phelsuma hielscheri*]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (*Elapidae: Naja*) from Myanmar (Burma). *Herpetologica* 56: 257-270. [Per *Naja mandalayensis*]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (*Sauria: Chamaeleonidae*) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. *Bonner Zoologische Beiträge* 47: 293-299. [Per *Chamaeleo baleicornutus* & *Chamaeleo conirostratus*]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (ristampa). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Per i nomi dell'ordine *Testudines*, *Crocodylia* & *Rhynchocephalia*]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Per il genere *Uromastyx*]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras *Naja naja* species complex. *Toxicon* 34: 339-406. [Per *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja sagittifera*, *Naja samarensis*, *Naja siamensis*, *Naja sputatrix* & *Naja sumatrana*]

d) *Amphibia*

Brown, J. L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of *Dendrobates* (*Anura: Dendrobatidae*) from the Amazonian lowlands of Peru. *Zootaxa*, 1152: 45-58. [Per *Dendrobates uakarii*]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D. R. (ed.) 2004. *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, an online reference (<http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html>) versione 3.0 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per *Amphibia*]

e) *Elasmobranchii*, *Actinopterygii* & *Sarcopterygii*

Eschmeier, W. N. 1998. *Catalog of Fishes*. 3 vols. California Academy of Sciences. [Per tutti i pesci]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (*Syngnathidae: Hippocampus*) from the Great Barrier Reef — *Records of the Australian Museum* 53: 243-246. [Per *Hippocampus*]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (*Syngnathiformes: Syngnathidae*) with a description of nine new species — *Records of the Australian Museum* 53: 293-340. [Per *Hippocampus*]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (*Pisces: Syngnathidae: Hippocampus*) from Lord Howe Island — *Records of the Australian Museum* 55: 113-116. [Per *Hippocampus*]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, *Hippocampus denise* (*Teleostei: Syngnathidae*), from the Indo-Pacific — *Zoological Studies* 42: 284-291. [Per *Hippocampus*]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. *Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation*. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (seconda edizione disponibile su CD-ROM). [Per *Hippocampus*]

f) *Arachnida*

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus *Pandinus* Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica* 72(3): 133-143. [Per gli scorpioni del genere *Pandinus*]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), the *World Spider Catalog*, an online reference (<http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html>), Versione 6.5 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per *Theraphosidae*]

g) *Insecta*

Matsuka, H. 2001. *Natural History of Birdwing Butterflies*: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Per le farfalle «birdwing» dei generi *Ornithoptera*, *Trogonoptera* e *Troides*]

▼M1

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ristampato con correzioni nel 1998)] [Per i nomi generici di tutte le piante elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle Parti].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [Per i sinonimi generici non citati in *The Plant-Book*, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle Parti come indicato nei paragrafi successivi].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), *Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology*, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie delle *Cycadaceae*, *Stangeriaceae* e *Zamiaceae*.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi di specie *Cyclamen* (*Primulaceae*), *Galanthus* e *Sternbergia* (*Liliaceae*).

CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione (1999, redatta da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie delle *Cactaceae*.

CITES Carnivorous Plant Checklist, seconda edizione (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie *Dionaea*, *Nepenthes* e *Sarracenia*.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta dalla Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Svizzera, in collaborazione con i Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti [Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES *Aloe* & *Pachypodium* Checklist. Organo di gestione CITES della Svizzera, Berna, Svizzera] (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie *Aloe* e *Pachypodium*.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie *Taxus*.

CITES Orchid Checklist, (redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie *Cattleya*, *Cypripedium*, *Laelia*, *Paphiopedilum*, *Phalaenopsis*, *Phragmipedium*, *Pleione* e *Sophranitis* (Volume 1, 1995); *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Disa*, *Dracula* & *Encyclia* (Volume 2, 1997); & *Aerangis*, *Angraecum*, *Ascocentrum*, *Bletilla*, *Brassavola*, *Calanthe*, *Catasetum*, *Miltonia*, *Miltonioides* & *Miltoniopsis*, *Renanthera*, *Renantherella*, *Rhynchostylis*, *Rossioglossum*, *Vanda* & *Vandopsis* (Volume 3, 2001); & *Aerides*, *Coelogyne*, *Compactia* & *Masdevallia* (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter and U. Eggli, 2003, pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie di *euphorbie succulente*.

Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Dicksonia*.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). *Strelitzia* 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Hoodia*.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — *Medicinal Plant Conservation* 12: #-#. (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal

▼M1

Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Guaiaacum*.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES Website) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Bulbophyllum*.

The Checklist of CITES species (2005 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall'UNEP-WCMC può essere utilizzata come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla Conferenza delle Parti per le specie animali che figurano negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti standard adottati per la nomenclatura.

▼B*ALLEGATO IX*

1. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare lo scopo dell'operazione commerciale [articolo 5, punto 5)]

B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E Didattico

G Giardini botanici

H Trofei di caccia

L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale

M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)

N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale

P Personale

Q Circhi e mostre itineranti

S Scientifico

T Commerciale

Z Zoo

2. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare l'origine degli esemplari [articolo 5, punto 6)]

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)

D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾

O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾

U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼ **M1***ALLEGATO X***SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PUNTO 1****Aves****ANSERIFORMES*****Anatidae****Anas laysanensis**Anas querquedula**Aythya nyroca**Branta ruficollis**Branta sandvicensis**Oxyura leucocephala***COLUMBIFORMES*****Columbidae****Columba livia***GALLIFORMES*****Phasianidae****Catreus wallichii**Colinus virginianus ridgwayi**Crossoptilon crossoptilon**Crossoptilon mantchuricum**Lophophorus impejanus**Lophura edwardsi**Lophura swinhoii**Polyplectron napoleonis**Syrmaticus ellioti**Syrmaticus humiae**Syrmaticus mikado***PASSERIFORMES*****Fringillidae****Carduelis cucullata***PSITTACIFORMES*****Psittacidae****Cyanoramphus novaezelandiae**Psephotus dissimilis*



ALLEGATO XI

Tipi di campioni biologici di cui all'articolo 18 e relativo uso

Tipo di campione	Dimensione normale del campione	Tipo di campione
sangue liquido	gocce o 5 ml di sangue intero in provetta con anticoagulante; può deteriorarsi in 36 ore	ematologia e analisi biochimiche standard a fini di diagnosi; ricerca tassonomica; ricerca biomedica
sangue secco (striscio)	una goccia di sangue su un vetrino per microscopio, in genere fissato con un agente chimico	conteggio delle cellule ematiche e screening di parassiti patogeni
sangue coagulato (siero)	5 ml di sangue in provetta con o senza coagulo	sierologia e ricerca di anticorpi per accertare eventuali patologie; ricerca biomedica
tessuti, fissati	5 mm ³ di pezzi di tessuto con agente fissatore	istologia e microscopio elettronico per individuare segni di patologie; ricerca tassonomica; ricerca biomedica
tessuti, freschi (esclusi ovuli, sperma ed embrioni)	5 mm ³ di pezzi di tessuto, a volte congelato	microbiologia e tossicologia per il rilevamento di organismi e veleni; ricerca tassonomica; ricerca biomedica
tamponi	minuscoli pezzi di tessuto in provetta su tampone	per colture di batteri, funghi, ecc. a scopo diagnostico
peli, pelle, penne, scaglie	pezzi piccoli, a volte minuscoli, di superficie cutanea in provetta (volume massimo 10 ml) con o senza fissatore	test genetici e medico-legali e rilevamento di parassiti e agenti patogeni e altri test
linee cellulari e colture di tessuti	nessun limite alla dimensione dei campioni	le linee cellulari sono prodotti artificiali in coltura o come linee cellulari primarie o come linee cellulari continue, ampiamente utilizzate per testare la produzione di vaccini o di altri prodotti medici e a fini di ricerca tassonomica (ad esempio studio dei cromosomi ed estrazione del DNA)
DNA	piccole quantità di sangue (fino a 5 ml), peli, follicoli di penne, tessuto muscolare o di organi (come fegato, cuore ecc.), DNA purificato ecc.	determinazione del sesso; identificazione; indagini medico-legali; ricerca tassonomica; ricerca biomedica
secrezioni (saliva, veleno, latte)	1-5 ml in fiale	ricerca filogenetica, produzione di sieri antiveneno, ricerca biomedica



ALLEGATO XII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1808/2001	Presente regolamento
Articolo 1, lettere a) e b)	Articolo 1, punti 1) e 2)
Articolo 1, lettera c)	—
Articolo 1, lettere d), e) e f)	Articolo 1, punti 3), 4) e 5)
—	Articolo 1, punti 6), 7) e 8)
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 2, paragrafi 3 e 4
Articolo 2, paragrafi 3 e 4	Articolo 2, paragrafi 5 e 6
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 5, primo comma, punti 1) e 2)
—	Articolo 5, primo comma, punto 3)
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c), d) ed e)	Articolo 5, primo comma, punti 4), 5) e 6)
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 11
Articolo 7, paragrafi 3 e 4	Articolo 12
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 14
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafi 3 e 4
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 16
Articolo 8, paragrafi 6 e 7	Articolo 17
—	Articolo 18-19
Articolo 9	Articolo 20
Articolo 10	Articolo 21
Articolo 11	Articolo 22
Articolo 12	Articolo 23
Articolo 13	Articolo 24
Articolo 14	Articolo 25
Articolo 15	Articolo 26
Articolo 16	Articolo 27
Articolo 17	Articolo 28
Articolo 18	Articolo 29
—	Articoli 30-44
Articolo 19	Articolo 45
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 46
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 47

▼B

Regolamento (CE) n. 1808/2001	Presente regolamento
Articolo 20, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 48, lettere a) e b)
Articolo 20, paragrafo 3, lettera c)	—
Articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e)	Articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d)
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 49
Articolo 20, paragrafi 5 e 6	Articolo 50, paragrafi 1 e 2
Articolo 21	Articolo 51
Articolo 22	Articolo 52
Articolo 23	Articolo 53
Articolo 24	Articolo 54
Articolo 25	Articolo 55
Articolo 26	Articolo 56
Articolo 27, paragrafo 1, primo e secondo trattino e testo successivo	Articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 27, paragrafo 5, lettere a) e b)	Articolo 57, paragrafo 5, lettere a) e b)
—	Articolo 57, paragrafo 5, lettere c) e d)
Articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo trattino	Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 28, paragrafi 2 e 3	Articolo 58, paragrafi 2 e 3
Articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b)	Articolo 58, paragrafo 4
Articolo 29	Articolo 59
Articolo 30	Articolo 60
Articolo 31	Articolo 61
Articolo 32	Articolo 62
Articolo 33	Articolo 63
Articolo 34, paragrafo 1	—
Articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a f)	Articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f)
Articolo 34, paragrafo 2, lettere g) e h)	Articolo 64, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafi 1 e 2	Articolo 65, paragrafi 1 e 2
Articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 65, paragrafo 3
—	Articolo 65, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 36, paragrafo 2	Articolo 66, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafi 3 e 4	Articolo 66, paragrafi 5 e 6
—	Articolo 66, paragrafo 7
Articolo 36, paragrafo 5	Articolo 66, paragrafo 8
Articolo 37	Articolo 67
Articolo 38	Articolo 68
Articolo 39	Articolo 69
Articolo 40	Articolo 70
Articolo 41	Articolo 71
Articolo 42	Articolo 74

▼B

Regolamento (CE) n. 1808/2001	Presente regolamento
Articolo 43	Articolo 72
Articolo 44	Articolo 73
Articolo 45	Articolo 75
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV
Allegato III	Allegato V
Allegato IV	Allegato VI
Allegato V	Allegato VII
Allegato VI	Allegato VIII
Allegato VII	Allegato IX
Allegato VIII	Allegato X
—	Allegato XI
—	Allegato XII